



# **COMUNE DI BRIGA ALTA**

## **PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**  
**( Articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come**  
**modificata dall’art. 46 della legge 6 agosto, n. 133 e articolo 110 del T.U.E.**

**(APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**  
**E DEI SERVIZI)**

## **Indice**

- Art. 1 Finalità del Regolamento**
- Art. 2 Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi**
- Art. 3 Limite massimo di spesa annua**
- Art. 4 Avviso di selezione**
- Art. 5 Procedura selettiva**
- Art. 6 Formalizzazione e durata dell'incarico**
- Art. 7 Norme procedurali**
- Art. 8 Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta  
senza esperimento di procedure comparative**
- Art. 9 Esclusioni**
- Art. 10 Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente :  
lavoro subordinato**
- Art. 11 Violazioni del presente Regolamento**
- Art. 12 Comunicazioni**
- Art. 13 Rinvio**
- Art.14 Invio alla Corte dei Conti**

Articolo 1  
**Finalità del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'articolo 46 della Legge 06 Agosto 2008, n. 133, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
  - contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente,
  - trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, come, in ultimo, modificato dall'art. 46 della Legge 06 Agosto 2008, n. 133, nonché dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
3. Rientrano nella suddetta disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, in relazione alle ipotesi individuate dagli art. 2222 e 2230 del Codice Civile e pertanto:
  - Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale e continuativa,
  - Incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo,
  - Incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.

Articolo 2  
**Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi**

1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune,
  - b) l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati o a programmi approvati dal Consiglio Comunale dell'Ente; gli stessi

- devono risultare coerenti con le esigenze di funzionalità del Comune;
- c) il Comune deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - d) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
  - e) gli incarichi dovranno essere conferiti a esperti di "particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria". Il requisito della "provata competenza" si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria. Si prescinde tuttavia dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero allorchè si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili. Rimane ferma in tali ultime ipotesi la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento.
  - f) dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### Articolo 3

#### **Limite massimo di spesa annua**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 56 della Legge 244/2007, come modificato dall'art. 46 della Legge 133/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione è fissata nel Bilancio Preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazione effettuata nel corso della gestione.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento dell'incarico e/o collaborazione il Responsabile del Servizio interessato alla prestazione, dovrà verificare, di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario, la compatibilità della spesa prevista con i limiti stabiliti nel bilancio di previsione.

### Articolo 4

#### **Avviso di selezione**

1. Al fine della trasparenza e della pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, il Responsabile competente predispone un avviso di selezione contenente:
  - a) L'oggetto dell'incarico,
  - b) Specifici requisiti culturali e professionali richiesti,
  - c) Il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso,
  - d) Il compenso previsto,

- e) Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi allegati,
  - f) I criteri di selezione .
2. L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune con un preavviso di giorni quindici, salvi i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto della metà.

## Articolo 5 **Procedura Selettiva**

1. Il Responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico professionali o di collaborazione , valutando in termini comparativi , gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche , sulla base di criteri prestabiliti , fra cui a titolo esemplificativo si possono citare:
  - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento,
  - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico,
  - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
  - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale che verrà conservato agli atti dell'Ufficio.

## Articolo 6 **Formalizzazione e durata dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare , inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare d'incarico contiene, quali elementi essenziali, la dettagliata indicazione:
  - a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga solo nei casi di cui al successivo comma 3;
  - b) del luogo di espletamento dell'incarico;
  - c) dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici

- dell'Amministrazione conferente;
- d) delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali .I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono, tuttavia, prevedere termini di orario e vincoli di subordinazione;
  - e) del compenso pattuito che deve essere correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità ed alla quantità di lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
  - f) delle modalità di pagamento.
3. Il contratto di collaborazione non può essere rinnovato. E' ammessa la proroga , con atto motivato,solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

## Articolo 7

### **Norme procedurali**

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato in bozza alla determinazione assunta dal Responsabile di Servizio interessato alla prestazione.
2. Tale ultimo atto, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario , deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ad euro 5.000,00, a cura del Servizio affidante, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo alla gestione ai sensi dell'art. 1 , comma 173 della legge 266/2005.
3. L'efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell'Ente. La determinazione di affidamento di incarichi professionali e di collaborazioni divenuta esecutiva, preliminarmente all'instaurazione del rapporto, dovrà essere trasmessa al Servizio Amministrativo per l' inserimento in apposita sezione del Sito web del Comune ed inviata, limitatamente agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l'Impiego ( art. 9 bis , comma 2 D.L.510/96 , convertito con modificazioni nella L. 608/1996 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 , comma 1180 della L. 296/2006).
4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere , a norma dell'art. 3, comma 54, della legge 244/2007 :
  - a) le generalità dell'incaricato,

- b) l'oggetto dell'incarico,
  - c) l'ammontare del compenso dovuto.
5. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del responsabile che ha proceduto a tale adempimento.

## Articolo 8

### **Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative**

1. In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli il Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale con apposita informativa, può conferire incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente sulla base di apposito preventivo e/o curriculum, senza l'espletamento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei criteri di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- a. quando, a seguito di svolgimento di procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato abbia avuto esito negativo, a condizione che non vengano modificati i presupposti dell'iniziale proposta di incarico;
  - b. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recar pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
  - d. nel caso in cui siano documentate ed attestate dal Responsabile del Servizio competente situazioni di particolare urgenza, non imputabile all'Ente, e determinata da eventi oggettivamente imprevedibili per l'Ente e non compatibili con i tempi necessari all'esperimento delle procedure indicate nel presente regolamento;
  - e. ~~per incarichi di importo complessivo talmente esiguo da ritenere il ricorso a procedure comparative non rispondente a principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; si stima equo individuare detto importo in una somma comunque non superiore ad euro 10.000,00 oneri ed IVA esclusi;~~
  - f. quando si tratta di incarichi di studio, ricerca, consulenza o collaborazioni occasionali conferiti a personale dipendente di pubbliche

amministrazioni in quadrato almeno nella categoria “D” , particolarmente esperto e specializzato, nel rispetto dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001.

## Articolo 9 **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
  - a) gli incarichi relativi ai componenti dell’Organo di controllo interno e dei Nuclei di valutazione;
  - b) gli incarichi relativi ai componenti delle Commissioni costituite per selezioni – concorsi pubblici e/o riservati di personale e per i componenti membri esperti delle Commissioni nominate per lo svolgimento delle procedure di affidamento/aggiudicazione di servizi, forniture, lavori..ecc..;
  - c) gli incarichi di progettazione e direzione lavori regolati dal Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
  - d) gli incarichi da affidarsi ai legali per la difesa e rappresentanza in giudizio e per l’attività propedeutica alle vertenze legali;
  - e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati.

## Articolo 10

### **Divieto d’uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell’Ente : lavoro subordinato**

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

## Articolo 11

### **Violazioni del presente Regolamento**

1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile che ha proceduto all’assunzione dei relativi atti

## Articolo 12 **Comunicazioni**



1. Semestralmente è inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica , l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti ( art. 1 comma 127 legge 662/96).

### Articolo 13

#### **Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia agli atti regolamentari dell'ente, compresi i criteri generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , nonché alla legislazione vigente.

### Articolo 14

#### **Invio alla Corte dei Conti**

1. Il presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 24 DEL 18.6.2011
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 10.7.2010 AL 25.7.2010
- ENTRATO IN VIGORE DAL 01.8.2010
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CC N. 43 DEL 29.12.2010